

L'Autorità Nazionale AntiCorruzione ha pubblicato oggi il Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il rapporto fa il punto sulla situazione in Italia della prevenzione della corruzione, evidenziando gli elementi di innovazione della normativa anticorruzione, i passi compiuti e le criticità emerse nel percorso di adeguamento ai principi della legge, e offre proposte di miglioramento.

Nonostante i ritardi dovuti alla complessità dei meccanismi e anche alle particolari circostanze politiche, derivanti dalla conclusione anticipata della XVI legislatura e dal lento avvio della XVII, l'Autorità rileva che, con l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, sono state poste le premesse per andare 'a regime' nel 2014 ed è stato avviato un processo dinamico, che deve essere comunque orientato nella direzione della complementarietà alle altre politiche di riforma, volte al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione pubblica. In questo percorso, il primo appuntamento è [il 31 gennaio 2014](#), con l'approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza in stretto collegamento con il documento di programmazione per l'avvio del ciclo della performance 2014.

Dal bilancio del primo anno di attuazione della legge emergono le seguenti considerazioni:

- il livello politico non ha mostrato particolare impegno nell'attuazione della legge. Nonostante i reiterati solleciti dell'Autorità, non tutti i ministeri, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali hanno nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione, che pure svolge un ruolo cruciale per l'attuazione della normativa;
- molte amministrazioni hanno mostrato di volersi "mettere in regola" con un approccio orientato più all'adempimento che al risultato, ma ci sono anche tentativi di elusione della legge da parte di soggetti che, con interpretazioni mirate, invocano presunte specificità per sottrarsi all'ambito applicativo della legge;
- rimangono incerti i confini dell'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, a causa dei riferimenti poco chiari sia alle "attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea", sia alle società quotate e loro controllate. Problemi interpretativi e applicativi permangono anche su incompatibilità e inconfiribilità, originati dalla complessità delle norme e da interventi legislativi, quali il [d.l. 69/2013, che hanno causato incertezze e](#) disorientamento nelle amministrazioni;
- nel primo anno di applicazione della legge n. 190/2012 la richiesta di intervento nei confronti dell'Autorità si è quintuplicata, passando da 312 richieste nel 2012 a 1544, con una netta prevalenza delle richieste di attività consultiva rispetto alle segnalazioni. Le amministrazioni formulano richieste per acquisire conferme e non solo per risolvere effettive complessità interpretative, preoccupate per le

responsabilità;

- sono sorti particolari problemi nell'applicazione della disciplina, che non prevede le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione o alla tipologia delle amministrazioni. Indicativa è l'impossibilità di attuare alcune prescrizioni, ad esempio la rotazione dei dirigenti, in organizzazioni dove esiste una sola figura dirigenziale;

- è necessaria una formazione mirata, che diffonda conoscenze e comunichi buone pratiche. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha progettato alcune attività e altre iniziative di supporto sono in fase di avvio, è tuttavia verosimile che la domanda di formazione delle amministrazioni rimanga inevasa;

- l'efficacia della trasparenza è ancora insoddisfacente, come si evince dai primi risultati dell'attività di vigilanza condotta sia sulla base delle poche segnalazioni pervenute, sia attraverso la verifica della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali; ad un atteggiamento culturale delle amministrazioni poco propense a rendere conto delle proprie attività si aggiunge la crescita abnorme degli obblighi, attualmente circa [270, che rappresenta](#) un problema di sostenibilità del sistema. A tale riguardo l'Autorità ha ribadito più volte la necessità di semplificare gli obblighi, anche al fine di valorizzare il contenuto effettivo della trasparenza;

- l'evoluzione legislativa degli ultimi mesi e le incertezze che ne sono conseguite non hanno agevolato il processo di attuazione della normativa, già, peraltro, non facile. Le funzioni dell'Autorità sono state ridimensionate, riconducendo all'Esecutivo funzioni interpretative che potrebbero limitare l'attività di accompagnamento in attuazione della legge e quella di vigilanza;

- risulta preoccupante la sproporzione tra mezzi e fini: a fronte di nuovi e impegnativi compiti e di un significativo ampliamento del perimetro di intervento dell'Autorità, la limitata dotazione delle risorse umane è rimasta immutata e permane la mancanza di un ruolo organico del personale.

**commento. PB 31/12/2013 Finché i responsabili della prevenzione non saranno tutelati davvero sarà la solita moina. Ricordiamoci che la 190/2012 si rivolge solo ai funzionari come se i politici non fossero interessati da fenomeni di corruzione. In USA l'autorità è per un genus più ampio: quello esecutivo che comprende sia i politici sia i funzionari. Oggi in Italia se commette un terzo un reato o un illecito in un ente locale risponde il segretario comunale del danno di immagine se non prova di aver verificato la corretta attuazione del piano.**

**Quanti saranno quindi i segretari che segnaleranno illeciti? Che menti raffinatissime coinvolgere chi non ha difese nella lotta alla corruzione. Complimenti. L'Europa ci guarda e faranno tutti amari sorrisi. Buon anno**